

ORIGINALE

COMUNE DI SAN GIUSTO C.SE
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI PARRUCCHIERE ED ESTETICA**

**In attuazione della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, della legge
4 gennaio 1990 n. 1, della Legge Regionale 9 dicembre 1992 n.54**

**Allegato alla deliberazione
C.C. N. 18 del 29/06/2001**



INDICE

Articolo 1 - Autorizzazione all'esercizio

Articolo 2 - Autorizzazione: limiti

Articolo 3 - Autorizzazione : requisiti, procedure

Articolo 4 - Commissione Comunale

Articolo 5 - Distanza fra esercizi

Articolo 6 - Provvedimenti di accoglimento e di diniego

Articolo 7 - Superfici minime dei locali

Articolo 8 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate

Articolo 9 - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti

Articolo 10 - Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

Articolo 11 - Altre disposizioni igienico sanitarie

Articolo 12 - Subingresso

Articolo 13 - Chiusura per ferie - Sospensione e decadenza - Cessazione

Articolo 14 - Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari - Dichiarazione annuale attività

Articolo 15 - Vigilanza - Sanzioni

Articolo 16 - Norme transitorie e finali

ARTICOLO 1 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetica sono disciplinate dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. E' necessario il possesso dell'autorizzazione amministrativa per svolgere le attività predette sia in luogo pubblico sia in luogo privato (alberghi, ospedali, case di cura, palestre, convivenze, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, circoli privati e discoteche, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica dell'impresa).
3. L'autorizzazione è rilasciata per una o più delle seguenti tipologie:
 - a) **Parrucchiere.** L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività indifferentemente su uomo e donna, e riguarda il taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare teso al mantenimento e miglioramento dell'aspetto estetico della cute, ad esclusione di quelli compresi nell'attività estetica.
 - b) **Estetica.** Tale autorizzazione consente l'attività di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n.1 (allegato A alla legge e al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comunque soggette al presente Regolamento e pertanto a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 54/92, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A alla L. 1/90, ivi comprese.
4. L'autorizzazione è valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati.

ARTICOLO 2 - AUTORIZZAZIONI: DIVIETI

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Nel caso di coesistenza di un'attività regolata dal presente Regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse, gli ingressi degli esercizi devono essere distinti qualora i titolari siano soggetti diversi.
2. Le stesse attività possono essere autorizzate anche se svolte in locali di abitazione dell'esercente a condizione che i locali possiedano i requisiti previsti dall'art.10 del

presente Regolamento e consenta i controlli da parte degli Organi competenti. Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, palestre e discoteche, sempreché sia stata rilasciata apposita autorizzazione amministrativa nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 23-12-1970, n. 1142, e della Legge, 4-1-1990, n. 1, e soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati.

3. Le autorizzazioni rilasciate all'interno di Istituti di ricovero, Ospedali, Convivenze, Caserme ed Enti non possono essere oggetto di subingresso e di trasferimento, mentre le autorizzazioni rilasciate all'interno di Alberghi, Centri Commerciali e Discoteche, possono essere oggetto di subingresso, ma non di trasferimento.
4. Gli esercenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi.
5. Negli esercizi disciplinati dal presente Regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, almeno che non presentino le peculiarità della dimostrazione.
6. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi alle seguenti condizioni:
 - a) che siano presenti tutti i requisiti previsti dall'art. 3 comma 1, con esclusione di quello di cui all'art. d) ed e);
 - b) che, qualora i soggetti che effettuano le prestazioni non siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non esercitino le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;
 - c) che i locali e le attrezzature abbiano i requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro prevenzione infortuni e prevenzioni incendi. La certificazione relativa deve essere allegata alla domanda di autorizzazione;
 - d) che le prestazioni non siano effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra diversi settori di attività).
7. I gestori di corsi didattici, che hanno conseguito l'autorizzazione ad effettuare le prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento dell'attività, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi precedenti sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:
 - oggetto e caratteristiche del corso;
 - data e inizio fine corso;
 - orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
 - nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici.Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.
8. Le attività di cui al presente Regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa Comunale, a titolo di dimostrazione di prodotti cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fine di lucro, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa,

da rilasciarsi a norma dell'art. 3 comma 1 con esclusione della lettera d), e) e dei commi 2 e 3 con istanza al Sindaco, da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria e delle relativa Qualifica Professionale. In occasione di manifestazioni organizzate da Enti o Associazioni a scopo umanitario, è sufficiente una comunicazione al sindaco da parte degli interessati.

Il regime autorizzatorio non si applica in caso di iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle Associazioni del comparto.

9. I parrucchieri possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto dal comma 2 dell'art. 9 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1.

10. Le imprese artigiane esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono vendere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, indipendentemente dal possesso di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio.



ARTICOLO 3 - REQUISITI E PROCEDURE

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate all'articolo 1, o al trasferimento di esercizi preesistenti, o all'aggiunta o modifica di attività, è rilasciata dal Comune, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisito soggettivo previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito della regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della Camera di Commercio;
- b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (art. 8 e seguenti);
- c) il requisito della qualificazione professionale che deve sussistere :
 - in caso di impresa individuale in capo al richiedente;
 - in caso di impresa gestita in forma di società semplice, un nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci in caso di due soli soci);
 - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo all'unico socio;
 - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo ai soci accomandatari;
 - in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda, la quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (esempio malattia);
- d) della distanza minima, come precisato al successivo art. 5, dagli esercizi con medesima tipologia;
- e) superficie minima dei locali a norma del successivo art. 7

2. Una persona fisica non può essere intestataria, quale titolare o Direttore d'Azienda, di più di un'autorizzazione. In deroga, può tuttavia essere rilasciata ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.
3. In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. Ad una stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle leggi 443/85 e 133/97, il numero di autorizzazioni rilasciate non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
4. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa, alle condizioni di cui al precedente art. 2, purché i locali siano distinti e separati.
In tal caso le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione alle seguenti condizioni:
- a) in caso di subingresso vi è l'obbligo di trasferimento di sede di una delle due attività
 - b) che siano rispettati tutti i requisiti indicati nel successivo art. 5:
5. Qualora, a seguito di recesso o esclusione per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività autorizzate, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa per tali attività con l'applicazione delle norme di cui al successivo art. 10.
6. In caso di subingresso in esercizi con più attività (parrucchiere ed estetica), entrambe le qualificazioni professionali dovranno sussistere in capo al richiedente o ai soci; nel caso in cui manchi la qualificazione per una o più delle attività, si applicano le norme di cui al successivo art. 10, in materia di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione.

ARTICOLO 4 - COMMISSIONE COMUNALE

1. La commissione consultiva è composta da:
- il Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - tre rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria dei parrucchieri;
 - due rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria degli estetisti;
 - tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
 - il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente sul territorio o suo delegato;
 - il Comandante dei Vigili Urbani o suo delegato;
 - un rappresentante della commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato.
2. La funzione del Segretario della Commissione è stata svolta da un funzionario del Settore Amministrativo competente.

3. La Commissione è nominata da Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni: i suoi membri possono essere rieletti.
4. I rappresentanti delle categorie artigianali e dei sindacati sono designati dalle relative organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.
5. I componenti della commissione possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di morte o dimissione, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive; in caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.
6. La riunione della Commissione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
7. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta: in caso di parità prevale il voto del presidente.
8. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a:
 - redazione del regolamento e sue modifiche;
 - ogni questione riguardante le attività di parrucchiere ed estetica per cui si ritenga opportuno procedere alla sua convocazione.

ARTICOLO 5 - DISTANZA TRA ESERCIZI E TRASFERIMENTI

La distanza minima da rispettare per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività appartenenti alla medesima tipologia viene determinata tenendo conto dei dati relativi alla superficie abitata, alla popolazione, al numero degli addetti in attività e al numero addetti ritenuti necessari.

La popolazione di riferimento è quella residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai fini del calcolo delle distanze minime sono considerati addetti:

- il titolare;
- i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società avente i requisiti previsti dalla Legge 443/1985;
- il direttore tecnico in caso di società non aventi i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997;
- dipendenti;
- i coadiuvanti.

Il numero degli addetti in attività è accertato con una dichiarazione annuale di attività con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero degli addetti in relazione alla popolazione è di:

- 1 addetto ogni 800 persone per l'attività di parrucchiere;
- 1 addetto ogni 1500 persone per l'attività di estetista.

La distanza minima di cui al comma 1°, corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio, si determina dividendo la superficie abitata della zona per il numero degli esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione e alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in

attività; tale numero è dato dal rapporto fra il numero degli addetti necessari , di cui al comma precedente e la media degli addetti per esercizio in attività. In concreto la distanza predetta è data dalla seguente formula:

$$\frac{\text{superficie abitata della zona}}{\text{numero abitanti della zona}} : \frac{\text{numero addetti in esercizio nella zona}}{\text{numero abitanti per addetto}} = \text{distanza minima} \\ \text{numero esercizi in attività nella zona}$$

$$\frac{320.000}{3122} : \frac{7}{446} = (252,98) 250 \text{ ml.}$$

Il calcolo della distanza minima , per ciascun tipo di esercizio e per ogni zona, è approvato annualmente con Determinazione Dirigenziale di norma entro il mese di giugno , sentita la Commissione Comunale ed è applicata nell'esame delle domande presentate entro il mese di maggio dell'anno successivo.

La distanza minima , determinata a norma del presente articolo, è accertata in metri lineari seguendo il più breve percorso pedonale tra metà ingresso della sede richiesta e quello dell'esercizio avente la medesima tipologia , anche se ubicato in altra zona; si considerano esercizi con medesima tipologia quelli autorizzati a svolgere in tutto o in parte le attività oggetto della richiesta.

Gli esercizi di cui all'art. 1 comma 3 lett. b) (attività di estetica) sono considerati aventi la medesima tipologia anche se autorizzati per una o più specializzazioni di estetica (esclusa quelle di manicure e pedicure abbinata a parrucchiere). Tali esercizi potranno ottenere l'estensione all'autorizzazione di "estetica", purché sussistano i requisiti indicati all'art. 3 comma 1 lett. b) e c).

E' consentito, a chi è titolare di un'autorizzazione da almeno 3 anni, il trasferimento purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore a 100 metri.

Può essere consentito il trasferimento anche prima dei tre anni quando sia dovuto a cause di forza maggiore (es.: crolli, incendi, demolizioni, sfratti esecutivi non determinati da morosità) o legato ad altri gravi motivi non imputabili al soggetto autorizzato, purché la distanza fra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore a metri 100.

Le distanze stabilite dal presente articolo sono valutate con tolleranza del 10% .

Debbono essere rispettate le distanze minime richieste per le nuove aperture in caso di richiesta di trasferimento di esercizi i quali risultino non aver mai iniziato l'attività a seguito di accertamento da parte della Polizia Municipale.

Le disposizioni relative alle distanze non si applicano con riferimento all'esercizio dell'attività di parrucchiere e di estetica all'interno di alberghi, discoteche, centri commerciali, istituti di ricovero, ospedali, caserme, case di cura, istituti di pena e convivenze.

ARTICOLO 6 - PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E COMUNICAZIONI

1. I provvedimenti di diniego delle domande di autorizzazione devono essere motivati e sono comunicati per iscritto ai richiedenti.
2. Nella comunicazione di accoglimento, da notificarsi agli interessati, vengono indicati gli incombeni necessari per la consegna dell'autorizzazione. L'esecuzione di tali incombeni, consistenti tra l'altro nel conseguimento dell'effettiva disponibilità dei locali, nel possesso del nullaosta igienico sanitario relativo ai medesimi e nell'inizio dell'attività, successivo al rilascio dell'autorizzazione, deve avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di notifica della comunicazione di accoglimento, salvo proroga in caso di motivata necessità.

ARTICOLO 7 - SUPERIFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1. Oltre ai requisiti previsti dagli articoli 3 e 5, per le autorizzazioni all'apertura dei nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):
 - a) parrucchieri: mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.
 - b) estetisti: mq. 14.
2. Per l'esercizio di attività di estetista è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

ARTICOLO 8 - IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di parrucchiere o estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:
 - a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70;
 - b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;
 - c) nei locali deve comunque, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, essere

garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria.

2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Tutti i servizi devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili;
- le pareti ricoperte di piastrelle o idoneo materiale lavabile fino a mt. 1,50
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di estetica e parrucchiere, di antilatrina ventilata con porta a chiusura automatica.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3.5.1990 N. 46.

4. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti. Le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resinoplastico. Gli angoli di raccordo tra le pareti ed il pavimento devono essere arrotondati.

5. Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo dello scarico diretto nelle tubature.

I tagli e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso il parrucchiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

6. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della cassa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956 n° 303).
7. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
8. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e del numero dei lavoratori. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà anche essere disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.
9. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di parrucchiere devono essere forniti di sedili di materiale lavabile. Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.
10. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:
- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia persona ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
 - c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
 - e) per ogni cliente deve essere sempre usata biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
 - f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
 - g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati nell'alcool denaturato a 70° o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica delle A.S.L. quale organo di vigilanza competente sul territorio; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere, devono essere sostituiti con strumenti monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale

sia a lama lunga; i rasoi e gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio. In ogni caso gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per 2 ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione di disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e della clorexidina;

- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
 - i) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
 - j) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
 - k) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
 - l) per spargere talco si deve fare uso esclusivamente di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
 - m) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
 - n) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti e solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono sempre essere seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;
 - o) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori e sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec. Alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
 - p) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
 - q) gli strumenti tagliente monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.
11. Il personale di assistenza e di lavoro di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio delle attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria. Il personale di minore età o in condizioni di apprendista deve sottoposto a visita ai sensi della Legge 17-10-1997, n. 977. I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nei commi precedenti, devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente e sono soggetti al rinnovo di validità secondo le disposizioni dei competenti organi sanitari.
12. Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere o estetica devono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 17 - 2° comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n° 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità

di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

13. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
14. Ai titolari egli esercizi già esistenti ai sensi dell'art. 6 comma 6 della Legge Regionale n. 54/92, è concesso un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per adeguarsi alle disposizioni di cui sopra.

ARTICOLO 9 - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prestazioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.
2. Le attività di parrucchiere possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiosa per la particolare attività e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.
3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.
4. Le attività di parrucchiere possono essere consentite, a richiesta dei parenti anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.
5. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ARTICOLO 10 - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTA A DOMICILIO

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico art. 8, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino e alla tazza. Per le altre caratteristiche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti

b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo su parete piastrella fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgere lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all' art. 8 punti 6,7,8,9,10,11,12,13,14 devono essere rispettate

2. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso e i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato in tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

3. Tale tolleranza viene a cessare appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

ARTICOLO 11 - ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità pubblica della U.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 12 - SUBINGRESSO

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di parrucchiera e di estetica, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato ad una

dichiarazione di inizio di attività da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, il quale deve risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente art. 3, comma 1. Il subentrante in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la denuncia inizio attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui all'art. 8 e seguenti del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora, il subentrante non faccia richiesta di voltura entro sei mesi dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l'attività.
3. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, poiché in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza dell'autorizzazione. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ARTICOLO 13 - CHIUSURA PER FERIE - SOSPENSIONE E DECADENZA - CESSAZIONE

1. Il Sindaco, può stabilire, con propria ordinanza, le modalità per la sospensione delle attività durante il periodo estivo.
2. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al sindaco nel caso debba presentarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; contestualmente alla comunicazione deve essere depositata l'autorizzazione; della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.
3. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.
4. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività sancite dalla legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere la sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.
5. L'autorizzazione è altresì revocata qualora :
 - a) L'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al Sindaco;

- b) L'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
 - c) L'esercizio autorizzato per più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata.
6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione di restituire l'autorizzazione.

ARTICOLO 14 - OBBLIGO ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI, DICHIARAZIONE ANNUALE ATTIVITA'

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.
2. l'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni.
3. Il Sindaco su richiesta motivata delle organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentativo sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere inviata agli uffici comunali competenti una dichiarazione, su apposito modulo, relativa all'esercizio con indicazione del numero degli addetti in attività nell'esercizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 15 - VIGILANZA - SANZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali cui si svolgono le attività di cui all'art. 1.
2. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di particolare gravità o recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni.

4. Il Sindaco ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione.
5. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, il Sindaco dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.
6. Per l'attività di estetica esercitata in assenza di autorizzazione o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

ARTICOLO 16 - NORME TRANSITORIE FINALI

1. I soggetti che dimostrino sulla base dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Ditte, di essere titolari di imprese e di aver svolto, prima dell'entrata in vigore della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, attività di estetica riconducibili alla disciplina di detta Legge, ma non ritenute, sulla base della normativa precedente, soggette all'autorizzazione Comunale prevista dalla Legge 14 gennaio 1963, n. 161, modificato ed integrato dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, potranno ottenere l'autorizzazione, di cui all'art. 1 comma 3 lettera b) del presente regolamento qualora sussistano i requisiti previsti dal regolamento stesso, escluso quello delle distanze previsto dall'art. 5.
Gli esercizi predetti possono continuare l'attività medesima a norma dell'art. 11 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, per novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, decorsi i quali qualora le imprese o le attività esistenti risultino non rispondere ai requisiti previsti, il Comune provvederà entro 120 giorni dalla richiesta di autorizzazione, a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.
2. Le attività, in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, nelle quali risultino utilizzart anche solo una delle attrezzature previste all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (solarium, bagno turco, sauna, centri di dimagrimento ecc.), sono assoggettate al presente Regolamento, salvo per quanto riguarda il requisito delle distanze previsto dall'art. 5, ed entro il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore il titolare o il Legale Rappresentante, in caso di società, è tenuto a richiedere al Sindaco un'autorizzazione provvisoria per l'esercizio dell'attività di estetica, che sarà rilasciata, previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, con rilascio del relativo parere da parte dell'A.S.L., entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda; tale autorizzazione decade se entro 12 mesi dal suo rilascio non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del presente Regolamento. Le autorizzazioni provvisorie summenzionate, nell'arco dei suddetti mesi, non possono essere oggetto di subingresso e/o di trasferimento in altra zona.
3. Sono escluse dall'applicazione del precedente punto 2, le attività che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultassero utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4 .01.1999 n. 1, i cui titolari siano in possesso di autorizzazione comunale per l'attività di estetica in sospensione per gli stessi locali.

ALLEGATO A

Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo dell'attività di estetica

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre 1 centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV-A;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale e parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici ed elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 Ma ogni 10 centimetri quadrati;
- Depilatori elettrici elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Laser estetico;
- Saune.

**ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE (Uomo e Donna) OPERANTI NEL TERRITORIO
COMUNALE**

TITOLARE	UBICAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA	ADDETTI
MENNUNI Michele	Via M. D'Azeglio, 7	Parrucchiere uomo- donna	n° 2 compreso il titolare
BOLLETTINO Sonia	Via Machiavelli, 1	Parrucchiere uomo- donna	Solo titolare
CANCELLERI Maria	Via Piave, 4/a	Parrucchiere uomo- donna	Solo titolare
ROMANO Giuliana	Piazza Municipio, 7	Parrucchiere uomo- donna	n. 2 compreso il titolare
CANTELLO Melissa	Via Lusigne', 27	Parrucchiere uomo- donna	Solo titolare

A tutt'oggi non sono state rilasciate autorizzazioni per l'attività di estetica

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO

n. 18

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
PARRUCCIERE ED ESTETICA - RECEPIMENTO OSSERVAZIONI
DELL'A.S.L. 9 ED ADEGUAMENTO REGOLAMENTO.

L'anno duemilauno addi ventinove del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

FERRARIS FRANCESCO	SINDACO	Presente
MERLO IVAN	ASSESSORE	Presente
BOLLETTINO GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
ENRICO DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
BOGGIO GIOSI	CONSIGLIERE	Presente
TAPPARO CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
GIOANNINI B. ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
PANE URSULA	CONSIGLIERE	Presente
BILLI ELENA	CONSIGLIERE	Assente
PERRONE MARILENA	CONSIGLIERE	Assente
FIORINA GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
NIGRA GIAMPIERO	CONSIGLIERE	Presente
MAURIZIO DARIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale la Sig.ra. BLENCIO DR.SSA
NICOLETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRARIS FRANCESCO nella sua
qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e richiamata la propria deliberazione N. 34 del 27/09/2000, con la quale veniva adottato il Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica;

VISTA la nota in data 12/06/2001 – prot. N. 3395/22709 dell'A.S.L. N. 9 – Servizio Igiene e Sanità pubblica, con la quale viene espresso il parere favorevole conchè siano ottemperate le modifiche agli artt. 2-8 e 16 del regolamento in oggetto;

RITENUTO apportare le modifiche richieste;

FATTO RILEVARE che le modifiche di che trattasi vengono qui di seguito, integralmente riportate:

Articolo 2

- Punto 2: sostituire "il richiedente ottenga la prescritta autorizzazione sanitaria di cui all'art.8" con "i locali possiedano i requisiti previsti dall'Art. 10"
- Punto 6.b): eliminare. Sostituire con: "che, qualora i soggetti che effettuano le prestazioni non siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non esercitino le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione";
- Punto 6.c): sostituire "conforme alla" con "previsti dalla".

Articolo 8

- Punto 1.b): eliminare da "l'aerazione può essere anche artificiale" a "art.10)"
- Punto 2: eliminare da "Sono ammessi" a "...fra privati" e "sia quelli interni che quelli esterni".
- Punto 4: eliminare

Articolo 16

- Punto 2: sostituire "certificato da parte dell'ASL" con "parere da parte dell'ASL".

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli, resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dai Responsabili dei servizi interessati;

CON VOTI N. 11 favorevoli su N. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) DI RECEPIRE le osservazioni dell'A.S.L. N. 9 in data 12/06/2001, prot. 3395/22709 ed apportare le modifiche agli artt. 2-8 e 16 del regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica, come di seguito indicato:

Articolo 2

- Punto 2: sostituire "il richiedente ottenga la prescritta autorizzazione sanitaria di cui all'art.8" con "i locali possiedano i requisiti previsti dall'Art. 10"
- Punto 6.b): eliminare. Sostituire con: "che, qualora i soggetti che effettuano le prestazioni non siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non esercitino le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione";
- Punto 6.c): sostituire "conforme alla" con "previsti dalla".

Articolo 8

- Punto 1.b): eliminare da "l'aerazione può essere anche artificiale" a "art.10)"
- Punto 2: eliminare da "Sono ammessi" a "...fra privati" e "sia quelli interni che quelli esterni".
- Punto 4: eliminare

Articolo 16

- Punto 2: sostituire "certificato da parte dell'ASL" con "parere da parte dell'ASL".

2) DI DARE ATTO che ad intervenuta esecutività, il presente provvedimento sostituisce il testo precedentemente in vigore.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO
FERRARI FRANCESCO



IL SEGRETARIO COMUNALE
BLENCIO DR. SSA NICOLETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io, Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato (n. registro) il giorno 16 LUG. 2001 all'Albo Pretorio, rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE
BLENCIO DR. SSA NICOLETTA

TRASMISSIONE AL CORECO

Il presente verbale viene trasmesso in data odierna al Co.Re.Co, sezione di Torino, con elenco n.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BLENCIO DR. SSA NICOLETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni (art. 134, c.3 -D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267).

Li, 26-07-01

RIPUBBLICATA DAL 3/08/2001 AL 18/08/2001



IL SEGRETARIO COMUNALE
BLENCIO DR. SSA NICOLETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' A SEGUITO DI CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione, è pervenuta al CO.RE.CO. in data :

- ☐ Il CO.RE.CO., con nota n. ha richiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti, il ; controdedotti in data ;
- ☐ Non è intervenuto un provvedimento di annullamento: esecutiva in data ;
- ☐ Il CO.RE.CO., nella seduta del , non ha riscontrato vizi di legittimità: esecutiva in data ;
- ☐ Il CO.RE.CO. ha riscontrato vizi di legittimità/competenza: deliberazione annullata nella seduta del , atto n. ;
- ☐ Il CO.RE.CO. ha annullato parzialmente la deliberazione nella seduta del , atto n. ;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BLENCIO DR. SSA NICOLETTA

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Si esprime parere favorevole in ordine alla LEGITTIMITA' IL SEGRETARIO COMUNALE BLENCIO DR. SSA NICOLETTA
---	---	---